Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da

ARGENTESI ANTONIA

Firmato digitalmente da ARGENTESI ANTONIA
Data: 2026.11.12 16:37:00 +01'00'

BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA

DISPOSIZIONI SULLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'IDONEITÀ DEGLI ESPONENTI DELLE SIM

LA BANCA D'ITALIA

VISTO il decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47, recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento;

VISTI gli Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave (EBA/GL/2021/06);

CONSIDERATO che l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47 ha modificato l'articolo 13, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 per attribuire esclusivamente alla Banca d'Italia la competenza a valutare l'idoneità degli esponenti di SIM e gestori autorizzati;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47, l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal citato decreto, si applica alle nomine perfezionate a partire dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto;

CONSIDERATA l'esigenza per la Banca d'Italia di disciplinare la procedura di valutazione degli esponenti delle SIM;

CONSIDERATO che il Regolamento della Banca d'Italia in materia di vigilanza sulle SIM, Parte Prima, Titolo I, Capitolo 2, Sezione VI, prevede che agli esponenti aziendali di *holding* di investimento o società di partecipazione finanziaria mista con sede in Italia iscritte all'albo previsto dall'art. 11 TUF si applicano l'articolo 13 TUF, ad eccezione del comma 3, lett. e), e la relativa disciplina attuativa;

VISTO il Regolamento della Banca d'Italia del 9 luglio 2019, recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e in particolare l'articolo 8, comma 2, ai sensi del quale la consultazione pubblica e l'analisi di impatto della regolamentazione

(AIR) possono essere omesse quando l'atto di regolazione si limita ad attuare o recepire conformemente il contenuto di atti, anche non vincolanti, di altre Autorità europee già sottoposti a procedure di consultazione o AIR;

DISPONE

che alle SIM, alle holding di investimento con sede in Italia iscritte all'albo previsto dall'art. 11 TUF e alle società di partecipazione finanziaria mista con sede in Italia iscritte all'albo previsto dall'art. 11 TUF, si applica il Titolo IV, Capitolo II, del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio della Banca d'Italia. A questi fini, ogni riferimento a SGR, SICAV e SICAF ivi contenuto si intende effettuato anche alle SIM, alle holding di investimento con sede in Italia iscritte all'albo previsto dall'art. 11 TUF e alle società di partecipazione finanziaria mista con sede in Italia iscritte all'albo previsto dall'art. 11 TUF.

Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47; esso è altresì pubblicato sul sito *web* della Banca d'Italia.

Roma, 10 novembre 2026

Il Governatore

Fabio Panetta